

Giornata informativa

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE E NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA: IL REGIME ATTUALE




provinciadisalerno

Arch. Angelo Cavaliere Dirigente del Settore Ambiente
Ing. Annapaola Fortunato Responsabile Servizio AUA

27 giugno 2019, ore 9.00
Sala convegni, Confindustria Salerno




L'Autorizzazione Unica Ambientale è un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende fino a 7 diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva richiedere separatamente ad Enti diversi, in virtù delle specifiche normative ambientali.



Stato dell'arte

Numero delle istanze inoltrate dai SUAP alla Provincia di Salerno

- Anno 2016 220
- Anno 2017 228
- Anno 2018 343
- Anno 2019 (fino al 25/06/2019) 202




Stato dell'arte

Numero provvedimenti adottati

- Anno 2013 3
- Anno 2014 66
- Anno 2015 118
- Anno 2016 199
- Anno 2017 275
- Anno 2018 257

n. provvedimenti adottati




Stato dell'arte

Tempi di chiusura dei procedimenti

a) nel caso di procedimenti di durata fino a 90 giorni (art. 4, commi 4 e 7)

Anno 2016	tempi medi (n° giorni)	84
Anno 2017	tempi medi (n° giorni)	80
Anno 2018	tempi medi (n° giorni)	76

Tempi medi di chiusura procedimenti (durata fino a 90 giorni)





Stato dell'arte

Tempi di chiusura dei procedimenti


b) nel caso di procedimenti di durata fino a 120 giorni (art. 4, commi 5 e 7)

Anno 2016 tempi medi (n° giorni) 100

Anno 2017 tempi medi (n° giorni) 100

Anno 2018 tempi medi (n° giorni) 80

**Tempi medi di chiusura procedimenti
(durata fino a 120 giorni)**



Stato dell'arte

Tempi di chiusura dei procedimenti

Circa il 30% dei procedimenti viene chiuso oltre i termini


c) nel caso di procedimenti di durata superiore ai termini di legge

Anno 2016 (n° giorni) 150

Anno 2017 (n° giorni) 140

Anno 2018 (n° giorni) 130

Tempi medi di chiusura procedimenti (durata oltre termini di legge)





Criticità

Tempi di inoltro delle pratiche da parte dei SUAP alla Provincia

Circa il 70% delle istanze viene inoltrata alla Provincia oltre sette giorni dopo la presentazione della stessa, in alcuni casi anche dopo mesi!



Criticità

- ▶ Il complesso procedimento di AUA è frutto di un disposto normativo articolato e in molti punti poco chiaro e contraddittorio, richiedendo per il suo svolgimento la necessità di rapportarsi costantemente con i SUAP dei Comuni e con i Soggetti competenti che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale. L'attività svolta dalla Provincia è solo parte del procedimento di Autorizzazione e non costituisce né inizio né fine dello stesso procedimento il quale è posto in capo ai SUAP comunali. I termini stabiliti dal combinato disposto della Legge 241/1990, del D.Lgs. 152/2006 e del DPR 59/2013 sono riferiti all'intero procedimento che ha inizio con la presentazione dell'istanza al SUAP.
- ▶ I tempi di trasmissione delle pratiche e loro integrazioni da parte dei Suap non sempre sono compatibili con quelli previsti per l'intero procedimento
- ▶ Nel 70% dei casi le istanze trasmesse dai SUAP non sono complete e spesso risultano irricevibili
- ▶ Frequentemente il rilascio del provvedimento di adozione dell' AUA ha tempi molto lunghi da parte dei SUAP Comunali.

Riferimenti normativi:

- ▶ Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59: Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- ▶ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
- ▶ GUIDA OPERATIVA PROCEDURA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) approvata con Delibera di Giunta Regione Campania n. 168 del 26/04/2016 pubblicata sul BURC n. 29 del 09/05/2016



Definizioni(1)

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del d.P.R. 59/2013. L'AUA è adottata dall'Autorità competente (la Provincia competente per territorio) e rilasciata dal SUAP, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del Regolamento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale per i singoli endoprocedimenti attivati.

autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale

soggetti competenti in materia ambientale (SCA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;

Definizioni(2)

modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;

modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

sportello unico per le attività produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del [d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160](#);



TITOLI ABILITATIVI SOSTITUITI DALL'AUA

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza

A1) Autorizzazione allo scarico in fognatura

A2) Autorizzazione allo scarico non in fognatura

ENTE IDRICO

COMUNE



b) Comunicazione preventiva ex articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari

COMUNE



c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria
(articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006)

Regione U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
territorialmente competente



d) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (articolo 272 del D.Lgs. n. 152/2006)

Regione U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
territorialmente competente



e) Comunicazione (comma 4) o Nulla osta (comma 6) in
materia di impatto acustico (articolo 8 della legge 26
ottobre 1995, n. 447)

COMUNE



f) Autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti
dal processo di depurazione in agricoltura
(articolo 9 del
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99)



REGIONE
Direzione Generale Ambiente -
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e
Rifiuti territorialmente competenti,

REGIONE
Direzione Generale
Agricole - U.O.D. 09
Politiche



g) Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (214 e segg. D.Lgs. n. 152/2006)



PROVINCIA



AMBITO DI APPLICAZIONE

L'AUA si applica a tutte le imprese i cui impianti non sono soggetti all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento.

Sono altresì soggetti ad AUA gli impianti destinati ad attività di pubblico servizio (es. impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ospedali, isole ecologiche, impianti di cremazione, depositi di automezzi di società di trasporto pubblico, etc.), purché occorra l'acquisizione di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013.



ESCLUSIONE

l'AUA non si applica (1):

1. ai progetti sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) laddove la normativa statale o regionale disponga che il provvedimento finale comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale. Si specifica che attualmente, in Campania, la VIA non sostituisce altre autorizzazioni ambientali incluse nell'AUA pertanto l'AUA rientra nel PAUR ;
2. nel caso in cui l'impianto sia soggetto a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/2006, l'AUA può essere richiesta solo dopo che l'ente competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti;



ESCLUSIONE

l'AUA non si applica (2):

3. agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto, come i seguenti:

a - procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sia nuovi sia allo scadere di un titolo (scarico, emissioni, etc.) di un impianto già in possesso di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208;

b - procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nonché impianti cogenerativi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008;

c - autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

d- l'autorizzazione allo scarico per la messa in sicurezza di emergenza della falda.

4. Agli impianti in cui sono presenti solo scarichi **assimilati a domestici** che scaricano in pubblica fognatura;


AUA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA

- Il gestore può non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (articolo 3, comma 3 del Regolamento)
- Il gestore ha facoltà di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni (articolo 7, comma 1 del Regolamento), anche nel caso in cui l'impianto sia assoggettato ad altre autorizzazioni ricomprese nell'AUA

la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, salvo che ricorra una delle due citate deroghe.

Nei casi seguenti il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di chiedere il rilascio dell'AUA:

1. quando viene a scadere un'autorizzazione di carattere generale (art. 272 del D.Lgs. 152/2006) e l'attività sia soggetta anche ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, ancora efficaci e vigenti (cfr. Circolare 7 novembre 2013, n. 49801 del Ministero dell'Ambiente);
2. quando l'attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale. L'articolo 3 comma 3 del Regolamento, infatti, prevede che il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA, ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni o alle autorizzazioni generali alle emissioni.





Il provvedimento ha validità pari a 15 anni dal rilascio da parte del SUAP

Il rinnovo va chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza

RILASCIO, FORMAZIONE, RINNOVO O AGGIORNAMENTO

I soggetti richiedenti, in occasione del rilascio, formazione, rinnovo, aggiornamento o modifica sostanziale di almeno uno dei titoli abilitativi previsti dal d.P.R. 59/2013, dovranno produrre la documentazione ex novo per i soli titoli in scadenza o di nuova richiesta, mentre per gli altri titoli non scaduti e ancora in corso di validità, almeno un anno dalla scadenza, il richiedente potrà produrre una dichiarazione sostitutiva che attesti che nulla è mutato rispetto alle condizioni che ne hanno consentito il rilascio, unitamente agli estremi dei medesimi titoli (essendo questi già nella disponibilità della PA) o alle copie digitali.

Considerato che la nuova autorizzazione ha durata di 15 anni, è facoltà della Provincia e dei Soggetti competenti valutare l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti, al fine di prevederne, a seguito di una istruttoria, un aggiornamento, anche documentale, sia sulla base della durata residuale degli stessi, sia sulla base del contesto territoriale in cui è collocato l'impianto

Anche per i titoli ancora vigenti, gli SCA esprimono comunque il Parere di propria competenza.

La domanda di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza. Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione continua ad avere efficacia l'autorizzazione esistente; qualora la richiesta di rinnovo avvenga successivamente, l'AUA sarà vigente fino alla sua naturale scadenza e il procedimento si concluderà con il rilascio di un'AUA per nuovo impianto.



MODIFICHE

1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.
2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.
3. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.



VOLTURA DELL'AUA

La provincia di Salerno ha predisposto un modello di voltura disponibile sul sito al seguente link

https://trasparenza.provincia.salerno.it/index.php?id_oggetto=5&id_doc=18970



ENTI PREPOSTO AL CONTROLLO

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza

A1) Autorizzazione allo scarico in fognatura

ENTE IDRICO

A2) Autorizzazione allo scarico non in fognatura

COMUNE



ENTI PREPOSTO AL CONTROLLO

c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006)



ARPAC

gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati alla Regione Campania, per l'eventuale applicazione di quanto previsto dagli artt. 278 e 279 del D. Lgs. 152/2006 nonché alla Provincia



accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento acustico

COMUNE

gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati alla Regione Campania al Comune per l'eventuale applicazione di quanto previsto all'art. 10 della Legge 447/1995 nonché alla Provincia;

Riferimenti e contatti

Settore Ambiente
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale
Via Raffaele Mauri, 61 - 84129 Salerno
Tel. Centralino Ambiente 089 614538
Tel. 089 614558 – 089 614262 – 089 614542

Dirigente del Settore *arch. Angelo Cavalieri*
Responsabile del Servizio *ing. Annapaola Fortunato*
Responsabile dell'Ufficio *ing. Vincenzo Catenazzo*
arch. Riccardo Paolo Aiello
geom. Fernando Tiacci

Pec: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it